



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro Imprese, professioni ausiliarie del
commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO
(trasmissione via PEC)

ROMA, 4.9.2017, PROT. 356555

per conoscenza:

ALLA DGPICPMI
(trasmissione via PEC)

Oggetto: **Startup innovative. Requisito delle spese in ricerca e sviluppo.
Dimostrazione del requisito tramite il bilancio approvato.**

Con nota PEC del 22 agosto 2017, codesta Camera poneva alla scrivente Direzione generale un quesito in materia di requisiti alternativi in possesso delle startup al fine dell'iscrizione nella sezione speciale.

In particolare segnala codesta Camera che una «società è stata costituita in data 9 febbraio 2016 ed iscritta nella sezione ordinaria del Registro in data 11 febbraio 2016. La scadenza del primo esercizio sociale era stata stabilita al 31 dicembre 2016. In data 3 aprile 2017 la società è stata iscritta nella sezione speciale delle start up innovative; il requisito dichiarato dalla società era quello delle spese in ricerca e sviluppo. Nella domanda di iscrizione nella sezione speciale sono state indicate spese in ricerca e sviluppo per Euro 35.000,00; al momento della presentazione della domanda la società non aveva ancora approvato il primo bilancio d'esercizio».

Chiede pertanto codesta Camera se «...si ritenesse che le spese debbano comunque risultare nel primo bilancio, si chiede se l'Ufficio del Registro delle imprese debba avviare la procedura di cancellazione d'ufficio della società dalla sezione speciale».

Il legislatore ha consentito, alle società che non abbiano ancora concluso un primo esercizio sociale, e che pertanto non abbiano ancora approvato e depositato il bilancio, di "autocertificare" le spese in ricerca e sviluppo, sulla base di un "preventivo di bilancio". Ciò al fine di poter usufruire di tale requisito ai fini della iscrizione in sezione speciale.



È evidente, pertanto, che si tratta di una nota di intenti, cui la società dovrà tener fede nel corso dell'esercizio.

La situazione prospettata da codesta Camera appare intermedia tra le due delineate dalla norma, vale a dire l'ipotesi in cui la società abbia già approvato un bilancio e quella in cui si tratti di new company che ancora non ha concluso un esercizio sociale.

Soccorre tuttavia a risolvere la questione il chiaro contenuto dell'articolo 25, comma 2, n. 3), il quale, con riferimento alla prima ipotesi, afferma che «Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa».

Ancora, a livello sistematico, la predetta norma alla lettera e), pone quale requisito "negativo", il seguente: «non distribuisce e non ha distribuito utili».

Può essere utile richiamare, *ad abundantiam*, anche il contenuto della Circolare 3696/C del 14 febbraio 2017, che a pag. 8 afferma: « Nella seconda ipotesi, a detta verifica, si affiancherà anche quella di *ex post evaluation* della dichiarazione d'intenti, richiamata espressamente dalla norma: «*in assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa*», purché naturalmente, l'impresa nel frattempo non abbia selezionato un altro requisito alternativo, sul quale a quel punto si concentrerebbe la verifica».

Conclusivamente si ritiene che la verifica *ex post* sulla autodichiarazione di intenti delle spese in ricerca e sviluppo, vada effettuata sulla base del primo bilancio approvato, che per il caso in questione è quello al 31 dicembre del 2016, indipendentemente dal momento dell'iscrizione in sezione speciale.

Si invita infine codesta Camera, preventivamente alla cancellazione della società dalla sezione speciale a verificare, come richiama la stessa Circolare 3696/C se « l'impresa nel frattempo non abbia selezionato un altro requisito alternativo», che consentirebbe la permanenza nella medesima sezione.

F.to Fiorentino

IL DIRETTORE GENERALE
(*Avv. Mario Fiorentino*)